

**ALLEGATO “A” AL NUMERO 28551 DEL REPERTORIO
ED AL NUMERO 12805 DELLA RACCOLTA**

STATUTO

FONDAZIONE ALZIAMO IL MURO-ETS

Art. 1

(Denominazione, natura, sede e durata)

Fondazione Alziamo il Muro - ETS - Fondazione per la cura e ricerca sulle neoplasie cerebrali - in breve Fondazione Alziamo il Muro - ETS è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione nasce come continuazione delle iniziative promosse da Meri Malucchi e da persone a lei vicine a seguito della sua malattia.

Alziamo il Muro, espressione derivante dallo sport della palla a volo che Meri Malucchi ha lungamente praticato come giocatrice ed allenatrice, rappresenta l'impegno a sostenere quelle iniziative che aiutano le persone a superare, con la ricerca scientifica, i momenti più dolorosi e complicati, in particolare nell'ambito delle neoplasie cerebrali

Al progetto “Alziamo il Muro”, avviato dalla paziente Meri Malucchi e dalle persone a lei vicine a seguito della sua malattia, si sono progressivamente unite, in spirito di convergenza e collaborazione, anche le iniziative promosse dai familiari del paziente Leonardo Viviani, anch'egli purtroppo affetto da una neoplasia cerebrale, nonché dalla comunità a lui vicina e dal Circolo SOMS di Capriglia.

A tali iniziative si sono inoltre affiancate le volontà e l'impegno di altre realtà costituite da privati cittadini, associazioni e imprese, che hanno scelto di unire le proprie energie e competenze nel perseguimento di un obiettivo comune: sostenere la cura, la ricerca scientifica e le attività di supporto dedicate alle persone affette da tumori cerebrali.

La Fondazione nasce pertanto come luogo di convergenza e coordinamento di queste diverse iniziative solidali, con l'intento di promuovere e sviluppare progetti scientifici, assistenziali e divulgativi volti a migliorare le conoscenze, le strategie terapeutiche e la qualità di vita dei pazienti affetti da neoplasie cerebrali.

La Fondazione ha sede nel comune di Empoli, all'indirizzo inizialmente stabilito in atto di fondazione e comunicato al RUNTS – ed ha durata illimitata.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo ETS.

Art. 2

(Finalità e scopi)

La Fondazione svolge in via esclusiva o principale, senza fine di lucro, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.117/2017:

- a) promuovere e sviluppare lo studio, la ricerca e la divulgazione, l'organizzazione e l'attuazione di ogni iniziativa nel campo delle neuroscienze, favorendo la collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte;
- b) implementare la tecnologia nella cura e nella ricerca sulle neoplasie cerebrali;

- c) promuovere lo studio e la ricerca per migliorare i servizi di assistenza sanitari e socio sanitari ai pazienti interessati da specifiche patologie;
- d) sviluppare la ricerca scientifica per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie prevalentemente di natura oncologica nell'ambito del Sistema Nervoso Centrale;
- e) incrementare e perfezionare la formazione nell'ambito delle neuroscienze.

Le finalità sopra individuate potranno essere realizzate mediante:

- l'istituzione di borse di studio, premi, fondi di ricerca destinati allo studio ed all'applicazione di specifici piani di ricerca, ivi compresa la pubblicazione dei relativi risultati;
- l'istituzione di borse di studio /stage presso centri altamente specializzati in Italia e all'Estero;
- l'istituzione di borse di studio per assistente di ricerca nei progetti relativi da svolgersi presso la UOC Neurochirurgia dell'Ospedale di Livorno;
- l'assegnazione di contributi per la partecipazione a congressi nazionali e internazionali;
- il sostegno di programmi di ricerca per lo studio, la prevenzione e le possibili applicazioni farmacologiche a specifiche patologie;
- il sostegno di eventi a carattere scientifico, ivi compreso la iscrizione a società scientifiche nel settore delle neuroscienze;
- il sostegno all'ottimizzazione tecnologica e delle procedure diagnostico - terapeutiche e di ricerca;
- organizzazione di convegni scientifici nell'ambito della neurochirurgia oncologica e di corsi di aggiornamento.

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione per la cura e la ricerca sui tumori cerebrali potrà avvalersi della collaborazione di Università, Centri di ricerca e singoli professionisti attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione agirà prevalentemente, ma non esclusivamente, nell'ambito della Regione Toscana

Per la realizzazione dei suoi compiti la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- erogazioni liberali di privati, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- erogazioni frutto del 5 per mille;
- erogazioni da parte di aziende nell'ambito farmaceutico e sanitario ed anche in altri ambiti compatibili con la missione della fondazione ;
- ogni eventuale contributo o elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può:

- a) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari nei limiti delle vigenti normative e del presente statuto;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- c) attivare campagne di sensibilizzazione, beneficenza e charity, finalizzate a reperire fondi per gli scopi istituzionali ed incrementare i contributi volontari di terzi;
- d) partecipare a bandi per contributi pubblici nazionali, comunitari o internazionali;
- e) promuovere la comunicazione delle attività della fondazione attraverso social media, sito web

ed altre forme attuali di comunicazione sociale;

- f) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari ed esercitare, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno dell'attività istituzionale la Fondazione potrà inoltre effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

(Modalità di perseguimento degli scopi statuari)

La Fondazione persegue le finalità istituzionali descritte nell'art. 2 promuovendo propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti privati o pubblici, tenendo conto dei programmi svolti dai più importanti enti che operano nello stesso ambito territoriale.

Art. 4

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione versato dai fondatori e dagli avanzi di gestione, nonché da ogni altra entrata specificatamente destinata a tale scopo.

Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

La Fondazione non può distribuire o assegnare utili, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della propria esistenza.

La Fondazione impiega gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art.2 e per preservare il valore reale del patrimonio.

Art. 5

(Finanziamento delle attività della Fondazione)

La Fondazione finanzia le proprie attività istituzionali utilizzando:

- a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
- b) i contributi pubblici o privati, destinati alla attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio;
- c) ogni altro provento comunque percepito e i proventi dell'attività d'impresa eventualmente esercitata nei limiti delle previsioni di legge;
- d) gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Art. 6

(Fondatori - Organi della Fondazione)

Sono Fondatori le persone fisiche, enti, associazioni e persone giuridiche indicate nell'atto costitutivo, che hanno contribuito direttamente alla creazione della Fondazione. I Fondatori contribuiscono alla costituzione della Fondazione con il versamento iniziale del fondo di dotazione e con il versamento

successivo di quote annue o altri apporti nell'ammontare e nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La contribuzione da parte dei Fondatori che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e quelle successive si intendono in ogni caso definitive senza diritto a rimborso.

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo monocratico o collegiale;
- il Comitato dei Garanti;
- il Comitato Scientifico.

Art. 7

(Requisiti generali di onorabilità)

I componenti gli Organi devono essere scelti tra persone di specchiata moralità e indiscussa probità.

Possono far parte degli Organi coloro che:

- a) non si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 del Codice Civile;
- b) non siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non siano stati condannati con sentenza, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 p. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione di reato;
- d) siano in possesso dei requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione:

- a) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;
- b) i dipendenti in servizio della Fondazione e coloro che hanno un rapporto professionale retribuito, in qualsiasi forma, nonché i coniugi e loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi;
- c) i membri del Parlamento, del Governo o che ricoprono la carica di Assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale;
- d) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito e/o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale

(Cause generali di decadenza e sospensione)

I componenti gli Organi sono dichiarati decaduti dall'ufficio, nei casi in cui:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 7
- b) sopravvengano cause di ineleggibilità;
- c) sopravvengano cause di incompatibilità non rimosse entro 30 giorni;
- d) non siano intervenuti alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 8 i componenti gli Organi sono sospesi dalla carica nel caso in cui:

- a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

In tali ipotesi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Il componente degli Organi è tenuto a dare immediata comunicazione e comunque non oltre il termine di 30 giorni, delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. La violazione di tale obbligo comporta la non rieleggibilità negli organi della Fondazione per un periodo di 5 anni.

La decadenza e la sospensione dell'Organo di Controllo è accertata con provvedimento motivato dall'Organo di Amministrazione.

(Conflitto di interessi)

Nello svolgimento delle funzioni da parte degli organi devono evitarsi situazioni in cui possano manifestarsi conflitti di interesse.

Il conflitto si verifica quando un soggetto ha un interesse proprio o di terzi in una operazione o attività che può interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Fondazione medesima.

In tal caso deve informare il Consiglio di Amministrazione ed astenersi da partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

Art. 9

(Prorogatio e dimissioni, durata)

Alla scadenza del mandato i componenti gli Organi rimangono nelle loro funzioni fintanto che non entrino in carica i successori.

Il Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi, durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Nei casi di anticipata cessazione dell'incarico, il Presidente o i consiglieri in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del soggetto sostituito.

Art. 10

(Assemblea dei fondatori ed aderenti)

L'assemblea è composta dai fondatori, presenti all'atto costitutivo e dalle persone fisiche o giuridiche successivamente ammesse dal Consiglio di amministrazione.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione, il Comitato dei Garanti ed il Comitato Scientifico;

i primi componenti sono nominati nell'atto di istituzione della fondazione

- b) esprime parere sulle modifiche statutarie da proporre autonomamente o proposte dal Consiglio;
- c) esprime parere in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, tramite racc. a.r o via pec o con altra forma idonea di comunicazione con preavviso di giorni dieci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della adunanza in prima ed in seconda convocazione; quest'ultima non può tenersi prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

Ciascun membro dell'Assemblea può essere delegato da non più di due membri, con delega conferita per iscritto.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della maggioranza assoluta dei membri. In seconda convocazione la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, direttamente o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti, direttamente o per delega.

Quando all'ordine del giorno vi sono le questioni di cui ai paragrafi a) b) e c) del presente articolo è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, presenti direttamente o per delega.

Art. 11

(Il Presidente)

In sede di prima costituzione è nominato nell'atto costitutivo; successivamente è nominato dal Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzi nonché di rilasciare procure speciali.

Il Presidente promuove l'attività della Fondazione, sovrintendendo all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. Vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 e, può, nei casi di necessità ed urgenza, assumere i necessari provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 12

(Composizione, nomina, funzionamento e durata del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 a 8 consiglieri designati dai fondatori in sede di atto costitutivo e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi al recapito indicato dai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, PEC, posta elettronica oppure a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione, almeno 3 giorni liberi prima della data stabilita. In casi d'urgenza, tale termine è ridotto ad almeno 24 ore. Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o l'Organo di Controllo. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti telematici (audio e video

conferenza), purché sia garantita la partecipazione di tutti i componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente sottoscrive i verbali con coloro che assumono le funzioni di Segretario verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto è palese.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tale occasione si procede al rinnovo dell'Organo dopo aver ricevuto le designazioni da parte della Assemblea dei fondatori, ed aver espletato le verifiche di cui agli artt. 7, 8 e 9.

Gli amministratori uscenti rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca entro 15 gg. l'Assemblea dei fondatori per la nomina. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 13

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare provvede:

- a) alla verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai propri membri dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'assunzione in carica;
- b) a deliberare la decadenza e la sospensione dei propri membri entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause rilevanti;
- c) alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nonché adempiere alla definizione di compiti di proposta e d'impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dallo statuto;
- d) a definire le specifiche linea-guida per la pianificazione operativa dell'attività;
- e) all'eventuale nomina del Vice Presidente;
- f) a predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, nonché il documento programmatico previsionale, utilizzando gli schemi previsti per gli ETS;
- g) all'accettazione di eredità, legati, lasciti e altre donazioni;
- h) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- i) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- j) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- k) all'acquisto o alla vendita di beni e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- m) al conferimento di incarichi professionali;
- n) alla eventuale nomina del Direttore della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;
- o) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- p) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla

revoca dei comitati tecnici e/o scientifici nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti.

q) a stabilire le quote annuali a carico dei Fondatori;

r) l'esclusione, a maggioranza assoluta, dei Fondatori per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

s) Alla nomina dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge, o qualora lo ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione le proprie attribuzioni, escluse quelle delle lettere a), b), f), g), k), p) e r)

Art. 14

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo In sede di prima costituzione è nominato nell'atto costitutivo ove i fondatori lo prevedano; successivamente è nominato dal Consiglio di Amministrazione può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali

All'Organo di Controllo spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di ente senza fine di lucro della Fondazione.

I verbali dell'Organo sono riportati in apposito libro tenuto dallo stesso.

Art.15

(Compensi)

Al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione ,ai membri del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti,spetta, soltanto il rimborso delle spese documentate inerenti il proprio mandato.

Art. 16

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il 30 di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione o predispone il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo

Il bilancio deve essere approvato entro il 30 Aprile con possibilità per speciali ragioni di posticipare la chiusura entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio. Il Bilancio è reso pubblico con la pubblicazione nel RUNTS nei termini di legge.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione.

Art. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a 100.000,00 euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere

aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a 1.000.000,00 euro annui, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione anche attraverso il proprio sito web.

Art. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art. 19

(Scritture Contabili)

La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) i registri obbligatori ai fini fiscali, se dovuti.

I libri indicati al precedente comma devono essere numerati e bollati e tenuti a norma di legge.

Le attività esercitate in forma d'impresa, strumentali alle finalità della Fondazione, devono essere contabilizzate e rendicontate in bilancio separatamente dalle altre attività istituzionali non esercitate in forma d'impresa.

Art. 20

(Direttore)

Qualora venga nominato, In sede di prima costituzione, è nominato nell'atto costitutivo; successivamente è nominato dal Consiglio di Amministrazione; il Direttore provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed in particolare:

- a) interviene con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali comitati;
- b) sovrintende agli uffici della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
- c) assume le funzioni di Segretario Verbalizzante previste dallo Statuto;
- d) ha facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, ai dipendenti.

Nella ipotesi di sua assenza o impedimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un suo sostituto.

Art. 21

(Comitato dei garanti)

Il Comitato dei Garanti è l'organo deputato a garantire il rispetto dello statuto da parte degli organi della Fondazione, dei principi e valori etici che ispirano le attività della Fondazione.

E' composto da 3 membri nominati dai Fondatori che scelgono al loro interno il Presidente. I primi membri sono nominati in sede di atto costitutivo e gli altri successivamente in assemblea.

Il Comitato rimane in carica quattro anni e può essere rinnovato.

Il Comitato può essere investito di questioni riguardanti l'applicazione dello statuto nei rapporti tra gli organi e viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno con le modalità previste dall'art.11.

I membri del Comitato sono scelti fra personalità di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza nella gestione di Enti del Terzo Settore senza finalità di lucro.

Art.22

(Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio e nominato dai Fondatori, i primi membri in sede di atto costitutivo e successivamente in assemblea

È composto da cinque membri, esperti e autorevoli specialisti, anche a livello internazionale, nella ricerca e cura delle neoplasie cerebrali

Il Comitato ha la funzione di programmare l'attività scientifica della Fondazione su base annuale e pluriennale e di proporla al Consiglio, nonché di esprimere pareri sulle attività della Fondazione medesima.

Il Comitato nomina nel suo ambito un Coordinatore .

I membri del Comitato sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio.

I componenti del Comitato hanno la stessa durata in carica del Consiglio.

Nel caso in cui i membri del Comitato si dimettano, vengono sostituiti con deliberazione del Consiglio con i requisiti indicati nel presente articolo.

Art.23

(Disposizioni transitorie e finali)

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in ordine a operazioni di trasformazione, fusione e scissione, previo parere dell'assemblea dei fondatori ed aderenti.

Compete all'Organo Amministrativo la delibera in ordine al suo scioglimento.

La determinazione dell'Organo Amministrativo che stabilisce lo scioglimento – per qualsiasi causa – della Fondazione determina la nomina di uno o più liquidatori. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la Fondazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di indicazione sulla destinazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), e del Codice Civile in quanto applicabili.

Art 25

(Norme transitorie)

La Fondazione acquisisce la qualifica di ETS con l'iscrizione nel RUNTS da effettuarsi ai sensi dell'art 22 del D.lgs. 117/17 e dell'art. 17 del DM 15/9/2020.

F.to: Enrica Gori; Piero Neri; Erika Innocenti; Maria Luisa Francini; Angelo Migliarini; Eleonora Malucchi; Luca Frediani; Malucchi Carlo Alberto; Fausto Malucchi; Elena Baldi; Lorenzo Malucchi; Trinci Lucia; Nicola Viviani; Viviani Alessandro; Iorio Daniele; Viviani Ilario; Lorenzo Banti; Giammaria Ragazzi; Dott.ssa Marina Pesarin - notaio.

	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 D.L. 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge che si rilascia per usi consentiti.	